



Schweizerische Eidgenossenschaft  
Confédération suisse  
Confederazione Svizzera  
Confederaziun svizra

Ufficio federale dei trasporti UFT



*Agenzia Nazionale  
per la Sicurezza  
delle Ferrovie*



---

***Protocollo d'attuazione delle procedure di  
riconoscimento reciproco dell'autorizzazione  
di messa in servizio delle locomotive e dei  
veicoli di tipo convenzionale e ad alta velocità  
destinati al trasporto dei viaggiatori***

***tra***

***le autorità nazionali di sicurezza ferroviaria di  
Svizzera e Italia***

---

***29 gennaio 2014***

Il presente protocollo disciplina – in applicazione della dichiarazione d'intenti ("Letter of Intent") del 3 marzo 2006, e del "Memorandum of Understanding" del 7 giugno 2007, atti firmati dai Ministri dei Trasporti dei rispettivi paesi, il riconoscimento reciproco delle procedure di autorizzazione di messa in servizio dei veicoli ferroviari tra l'Ufficio Federale dei Trasporti (UFT) e l'Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie (ANSF), quali autorità competenti per il rilascio dell'autorizzazione.

Il presente protocollo s'inserisce nel quadro delle raccomandazioni formulate dalla Commissione europea in materia di riconoscimento reciproco, e rispecchia gli orientamenti fissati su scala europea dalla direttiva sull'interoperabilità del sistema ferroviario comunitario.

Esso stabilisce le condizioni quadro per le richieste di autorizzazione di messa in servizio dei veicoli. È fatto salvo l'obbligo da parte delle autorità nazionali di sicurezza di rilasciare le relative autorizzazioni. Le normative nazionali applicabili in materia di autorizzazione di messa in servizio dei veicoli non sono modificate dal presente protocollo.

## **1. Campo d'applicazione**

Il presente documento concerne l'autorizzazione di messa in servizio delle locomotive diesel ed elettriche, dei veicoli per trasporto viaggiatori, convenzionali e ad alta velocità. Esso riguarda:

- i veicoli ferroviari già circolanti in Svizzera o in Italia e che necessitano di un'autorizzazione di messa in servizio nell'altro Paese;
- i veicoli ferroviari che devono essere autorizzati alla messa in servizio in entrambi i Paesi, per i quali deve essere istituita una procedura comune e coordinata;
- i veicoli ferroviari già circolanti in Svizzera e/o in Italia e che necessitano di un'autorizzazione nell'altro Paese o in ambedue i Paesi a seguito di rinnovo/ristrutturazione.

L'utilizzo di questi veicoli sull'una o sull'altra rete ferroviaria nazionale da parte delle imprese ferroviarie è vincolato al rispetto delle condizioni per l'accesso alle reti ferroviarie fornite dai competenti gestori dell'infrastruttura.

## **2. Principi**

Le parti stabiliscono congiuntamente l'utilizzo di un elenco comune di regole, denominato «documento tecnico comune». Una tabella riepilogativa di tale elenco è contenuta nell'allegato 1 del presente protocollo. Le regole citate in tale elenco (vedi allegato 2) corrispondono alle disposizioni nazionali in vigore.



### 3. Classificazione per categorie

I parametri del documento tecnico comune sono stati classificati in una o più delle tre categorie seguenti:

Categoria A: comprende norme internazionali, norme nazionali ritenute equivalenti, sul piano della sicurezza ferroviaria, alle norme nazionali di altri Stati membri.

Categoria B: comprende i parametri per i quali si applicano le norme specifiche di uno dei due Paesi e che:

- potrebbero rientrare nella categoria A;
- necessitano di analisi supplementari per stabilire se rientrano completamente o in parte nella categoria A o C.

Questi parametri richiedono un esame approfondito.

Categoria C: comprende i parametri chiaramente legati alle caratteristiche tecniche di ciascuna infrastruttura. Questi parametri devono essere sempre verificati a livello nazionale.

### 4. Parametri rilevanti per il riconoscimento reciproco (categoria A)


- a) I parametri tecnici che possono essere oggetto di un riconoscimento reciproco sono classificati dai due Paesi nella categoria A. Per quanto concerne questi parametri, è sufficiente l'esame svolto dall'autorità di uno dei due Paesi; l'autorità dell'altro Paese riconosce la validità dell'esame effettuato senza svolgere verifiche supplementari.
- b) Un certificato di conformità ad un parametro, rilasciato dall'autorità che ha verificato il relativo parametro, è sufficiente per dimostrare la conformità nei confronti dell'altra autorità.
- c) Quando viene rilasciato un certificato di conformità, non c'è alcun obbligo di presentare la documentazione per un parametro classificato A.

### 5. Procedura di autorizzazione

La procedura di autorizzazione, i documenti da presentare ed i certificati di conformità saranno illustrati al richiedente dalle autorità competenti UFT e ANSF.

### 6. Elenco e classificazione

I parametri tecnici sono stati classificati dalle autorità competenti UFT e ANSF conformemente all'elenco di cui all'allegato 1.





Il contenuto di ogni parametro è precisato nel “Documento tecnico comune” (si veda allegato 2).



Questo documento viene aggiornato periodicamente e congiuntamente da UFT e ANSF.

## 7. Entrata in vigore e periodo di validità

Il presente protocollo entra in vigore il giorno seguente la data della firma.

La sua durata di validità è indeterminata; ognuna delle parti può rescinderlo per iscritto, con un preavviso di 90 giorni prima della fine dell'anno civile.

Firmato a **Firenze** il **29 gennaio 2014**



Dott. Peter Füglistaler

Ing. Alberto Chiovelli

Direttore  
Ufficio federale dei trasporti

Direttore  
Agenzia Nazionale per la Sicurezza  
delle Ferrovie

Allegati:

- 1 Elenco dei parametri tecnici e classificazione A/B/C
- 2 Documento tecnico comune

**Elenco e classificazione dei parametri per il mutuo riconoscimento**

Parametro	Denominazione	Classificazione	
		Locomotori	Veicoli per il trasporto di passeggeri
0	Informazioni generali		
1	Dinamica di marcia	A / B / C	A / B / C
2	Struttura del veicolo	A	A
3	Organi di trazione e repulsione	A / C	A / C
4	Carrelli ed organi del rodiggio	A	A
5	Sale montate e cuscinetti	A / B	A / B
6	Sistema frenante e dispositivi relativi all'aderenza ruota-rotaila	A / B / C	A / B / C
7	Componenti e sistemi soggetti a controlli particolari	A / B	A / B / C
8	Pantografi	A / B / C	A / B / C
9	Vetri e finestrini	A	A
10	Porte	A	A / C
11	Passaggio (intercomunicanti)	A / B	A / B
12	Apparecchiature elettriche e compatibilità elettromagnetica	A / B / C	A / B / C
13	Comando controllo (Software)	A / B	A / B
14	Impianto per l'acqua potabile e l'acqua di scarico	A	A
15	Tutela dell'ambiente	A / B	A / B
16	Protezione antincendio	A / B	A / B
17	Sicurezza sul lavoro	A / B	A / B
18	Profilo limite (sagoma) del veicolo	A / C	A / C
19	Altri dispositivi rilevanti per la sicurezza	A / B / C	A / B / C
20	Serbatoi	NC	NC
21	Cisterne merci con scarico a pressione	NC	NC
22	Assicurazione del carico	NC	NC
23	Iscrizioni e pittogrammi	A	A
24	Collegamenti e giunzioni	A / B	A / B

**Documento tecnico comune**

Banca dati Internet:

<http://www.rail-irl.eu>

A handwritten signature in blue ink, consisting of a stylized 'see' followed by a large, looped initial 'A'.